

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5064

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Modifiche agli articoli 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e 6 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, in materia di congedi lavorativi e di fruizione di orari flessibili in favore dei genitori di minori disabili

Presentata il 20 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un momento di congiuntura economica come quello che sta attraversando il nostro Paese non possiamo e non dobbiamo intervenire soltanto con provvedimenti mirati a scongiurare nel breve periodo l'emergenza. È necessario, infatti, mettere in campo politiche di ampio respiro capaci di ridisegnare il sistema sociale del nostro Paese.

Il primo obiettivo deve essere la salvaguardia delle strutture sociali fondamentali per lo sviluppo del Paese, prima fra tutte la famiglia che rappresenta il primo ammortizzatore sociale.

Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione bisogna mettere in atto interventi mirati a sostenere anche economicamente la famiglia, in particolar modo quei nuclei familiari particolarmente fragili che si fanno

carico dell'assistenza, cura, educazione e crescita di figli diversamente abili.

Le famiglie con disabili sono pari a 2 milioni 356 mila, pari al 10,3 per cento del totale. Il 41,8 per cento delle famiglie con disabili è formato da una persona sola (35,4 per cento), o che vive sola con altri disabili (6,4 per cento). Nella maggioranza delle famiglie (58,3 per cento) c'è almeno una persona non disabile che può farsi carico delle persone con disabilità che fanno parte della famiglia. L'81,6 per cento delle famiglie con disabili è rappresentato da famiglie di anziani. Le famiglie con confinati a letto sono 1 milione 73 mila, il 45,5 per cento del totale.

Questi dati forniscono una fotografia del Paese che non può non essere tenuta presente dal legislatore, nell'esercizio della propria attività, al fine di predisporre ed

elaborare una politica di sostegno realmente efficace con l'obiettivo di facilitare la vita delle famiglie e delle persone diversamente abili ma soprattutto evitare l'implosione di un sistema sociale incapace di rinnovarsi se fondato unicamente su una struttura di interventi assistenzialistici, oramai superata.

La *ratio* della presente proposta di legge è di modificare con due novelle legislative la normativa in materia di benefici per l'assistenza di figli gravemente

disabili garantendo alle famiglie agevolazioni al fine di poter assolvere in pieno al loro ruolo di cura dei propri figli gravemente disabili anche quando, ad esempio, questi siano ricoverati in istituti specializzati.

Certi che la sensibilità su questi temi sia in tutte le persone di buon senso e non prerogativa di uno o di un altro schieramento politico, auspichiamo che la presente proposta di legge possa essere approvata in tempi brevi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia un soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

2. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

3. La presente legge prevede misure di sostegno in favore delle famiglie con figli affetti da disabilità grave.

4. Ai sensi della presente legge, per soggetti con disabilità grave si intendono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la cui situazione di gravità sia accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.

ART. 2.

(Misure di sostegno alle famiglie con figli disabili a carico).

1. All'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: « , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore » sono soppresse.

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, le parole: « con DSA » sono sostituite dalle seguenti: « affetti da grave disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con DSA ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 5.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

